REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE

ART. 1 – NORMATIVA

1. Il presente Regolamento è adottato in esecuzione degli artt. 24 - 32 - 38 - 118 della Costituzione Italiana, degli artt. 23 - 25 del D.P.R. 616/77, degli artt. 13 - 15 della L.R. 3/97, del Piano Sociale Regionale, approvato con delibera del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999 n. 759, degli artt. 22 - 23 - 25 della legge 328/2000 "Legge quadro in materia di assistenza", del D.Lgs. 109 del 31 marzo 1998, del D.Lgs 130 del 3 maggio 2000, del Piano Sociale Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001 - 2003.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone e nuclei familiari, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni di disagio economico o di necessità di prevenire condizioni di emarginazione sociale.

ART. 3 - PRINCIPI E FINALITA'

- **1.** Allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona il Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio, garantisce assistenza economica finalizzata a:
- contribuire a rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, sociali che provocano l'insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale;
- superare, nei limiti del possibile, gli interventi di istituzionalizzazione privilegiando i servizi e gli interventi che consentono la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni;
- favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato sociale al fine di fornire risposte sempre più articolate e differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze e dei bisogni individuali;
- stimolare e recuperare l'autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. Possono richiedere le prestazioni di assistenza disciplinate dal presente regolamento le persone residenti nel Comune, di cittadinanza italiana o straniera, assistibili sulla base della legislazione vigente, a condizione che versino in stato di bisogno come individuato all'art. 5 del presente regolamento e risultino quindi esposte a rischio di esclusione sociale.
- **2.** Il servizio sociale determina l'ammissibilità degli interventi richiesti sia sulla base dell'esito dell'istruttoria svolta dall'equipe sociale, di cui all'art. 7, sia sulla base delle disponibilità finanziarie dell'Ente.
- **3.** Gli interventi sono estesi anche alle persone domiciliate nel Comune o temporaneamente presenti sul territorio stesso, se è verificabile l'indifferibile esigenza di prestazioni assistenziali che non possano essere assicurate da altro Comune italiano o dallo Stato estero di residenza.

ART. 5 - REQUISITI

- 1. Per l'accesso alla prestazione economica è necessario che i soggetti di cui all'art. 4 si trovino in condizioni di indigenza e comprovato bisogno, cioè privi di reddito ovvero con l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che non superi la soglia di €8.500,00.
- **2.** Compatibilmente con le disponibilità finanziarie il limite di cui al comma 1 del presente articolo può essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- 3. Il nucleo familiare dei richiedenti deve altresì essere privo di patrimonio, sia mobiliare che

immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale.

- **4.** Costituiscono ulteriori elementi di valutazione i redditi non soggetti a tassazione quali: rendite INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civile, contributi di Enti vari ecc, nonché le provvidenze di varia natura erogate sulla base del presente regolamento dall'Amministrazione comunale.
- **5.** Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 2-ter, del D.Lgs. n. 109/1998, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, per le prestazioni di cui al presente articolo rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5.2.1992 n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata da una A.U.S.L., il nucleo familiare può coincidere con il singolo individuo. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 allegata al D.Lgs. n. 109/1998.
- **6**. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo non costituisce il sorgere di alcun diritto, dovendo comunque l'equipe di cui all'art. 7 effettuare una completa istruttoria.

ART. 6 - LA PRESTAZIONE SOCIO – ECONOMICA

- **1.** La prestazione socio economica è lo strumento che permette l'avvio di un processo di aiuto, e pertanto deve tendere ad un progetto globale di tutela e di promozione dell'individuo e della famiglia, ciò al fine di garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza per supportarlo in gravi situazioni di insufficienza di reddito.
- **2.** Qualsiasi tipo di prestazione economica è da considerarsi uno strumento temporaneo per facilitare il superamento dello stato di bisogno, e tale strumento deve necessariamente essere affiancato da altre strategie per tendere al fine ultimo della rimozione del bisogno alla radice e della compartecipazione del soggetto interessato alle strategie risolutive poste in essere.

ART. 7 - EQUIPE SOCIALE DELL'UFFICIO DELLA CITTADINANZA

1. L'equipe sociale dell'Ufficio della Cittadinanza, così come previsto dal Piano Sociale regionale, è composta dagli assistenti sociali e dall'educatore.

Essa si riunisce di norma ogni 15 giorni con i seguenti compiti:

- effettuare una valutazione generale dei singoli casi sulla base delle conoscenze e delle informazioni che le assistenti sociali hanno singolarmente raccolto;
- individuare la natura e la durata degli interventi da attivare per il raggiungimento degli obiettivi preposti per ogni singola situazione;
- determinare il "contratto sociale" da condividere con la persona interessata, mediante una progettualità di interventi che coinvolga l'impegno attivo dell'utente;
- monitorare l'andamento dei progetti assistenziali in atto verificandone l'efficacia.
- **2.** A seconda della complessità dei casi trattati può essere richiesta la partecipazione di altre figure professionali, quali: operatore del Servizio S.A.L., Ufficio Provinciale del lavoro, operatore del servizio Arcobaleno per immigrati, psicologi, mediatori ed altri.

ART. 8 - IL "CONTRATTO SOCIALE"

- **1.** Il "contratto sociale" viene elaborato dall'èquipe territoriale dell'Ufficio della Cittadinanza dopo aver effettuato una rilevazione dello stato di bisogno del richiedente e una valutazione delle risorse possedute dal soggetto stesso o esistenti nel suo contesto familiare e sociale.
- **2.** Viene concordato con la persona interessata, la quale dovrà impegnarsi al rispetto di quanto ivi contenuto in proporzione alle proprie capacità, risorse e attitudini.
- **3.** Il contratto sociale è uno strumento indispensabile per responsabilizzare l'utente, per stimolare le proprie risorse fisiche e psichiche, per favorire la presa di coscienza dei propri doveri e non solo dei diritti, per sostenere lo sviluppo dell'autodeterminazione della persona e per giungere al

superamento della fase assistenziale.

- **4.** In mancanza del rispetto del "contratto sociale" da parte dell'utente, l'assistente sociale può sottoporre il caso alla "Commissione di valutazione", di cui al successivo art. 11, la quale ha il potere di sospendere o rifiutare l'erogazione della prestazione economica o, dove fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di richiedere la restituzione delle somme percepite indebitamente.
- **5.** Il "contratto sociale" può essere definito in modo autonomo dal Servizio Sociale dell'Ufficio della cittadinanza o predisposto in collaborazione con altri servizi specialistici (D.S.M., Ser. T., S.A.L., G.O.A., G.O.A.T., Servizi Sociali degli Istituti carcerari, etc.).

ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' D'INTERVENTO

1. Tra i destinatari degli interventi economici di cui all'art. 10 del presente Regolamento, il Comune garantisce in via prioritaria il diritto alle prestazioni in favore delle fasce sociali più deboli: minori a rischio, anziani ultrasessantacinquenni, inabili fisici e/o psichici, soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (L. 328/2000, art. 2, comma 3).

ART. 10 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ECONOMICHE

1. La concessione di qualsiasi prestazione è subordinata ad un progetto assistenziale, elaborato dagli operatori unitamente alla persona interessata. Sulla base della complessità delle singole situazioni sociali, le prestazioni socio-economiche possono essere dei seguenti tipi:

a) Contributi economici continuativi

I contributi economici continuativi vengono concessi per periodi di tempo di rilevante durata, da determinare secondo le singole esigenze, in favore di soggetti o nuclei familiari che si trovino in duraturo stato di non autosufficienza economica a causa di malattie, anzianità, inabilità permanente al lavoro, ecc. Il contributo economico mensile viene determinato sulla base di un progetto assistenziale e non può superare l'importo di €200,00.

b) Contributi economici temporanei

I contributi economici temporanei vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari nei casi in cui necessiti un sostegno finanziario per far fronte a temporanee situazioni di oggettiva difficoltà verificatasi a seguito di eventi particolari. Vengono concessi di norma per un periodo di tre mesi, ripetibile per ulteriori tre mesi nell'arco dell'anno, nel rispetto delle condizioni previste nel "contratto sociale individuale" definito nel precedente art. 8, in accordo con l'utente e sottoscritto dallo stesso.

Tale tipologia comporta l'erogazione di un contributo economico mensile di importo non superiore ad €200,00.

c) Contributi economici straordinari

I contributi economici straordinari vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari per superare bisogni di carattere urgente e contingente, inerenti a necessità primarie. Hanno carattere di eccezionalità e vengono erogati una tantum durante l'anno, il loro importo è variabile nel limite massimo della spesa documentata.

In casi eccezionali tale prestazione è ripetibile per una sola volta su valutazione dell'equipe sociale. La concessione dei contributi di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo non preclude la possibilità di usufruire di contributi straordinari, sussistendone i presupposti.

d) Buoni-spesa e buoni-pasto

In sostituzione di prestazioni in danaro, possono essere erogati buoni-spesa finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità, ovvero buoni-pasto da consumare presso strutture convenzionate.

ART. 11 - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

- **1.** E' istituita la "Commissione di Valutazione" composta dal Sindaco o da un suo delegato, dall'equipe dell'Ufficio della cittadinanza e dal Responsabile dell'Area Socio-educativa.
- 2. La Commissione ha il compito, tra l'altro, di:
 - monitorare l'andamento del Servizio nella sua globalità, per verificare la qualità e la quantità di risposte che il servizio sociale riesce ad offrire;
 - rilevare, attraverso i dati a disposizione del servizio, le diverse tipologie di disagio sociale e la loro diffusione sul territorio;
 - valutare le situazioni più problematiche che necessitano, per essere affrontate al meglio, di specifici interventi e competenze.
- **3.** La Commissione si riunisce di norma ogni tre mesi e, in maniera straordinaria, qualora ci sia istanza motivata da parte di uno dei componenti della stessa.

ART. 12 - ISTRUTTORIA

- **1.** Il soggetto richiedente compila l'apposito modulo nel quale, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara la propria condizione sociale e reddituale, permettendo l'avvio del percorso di presa in carico.
- **2.** Gli assistenti sociali, tramite uno o più colloqui, accertano lo stato di bisogno del soggetto o del nucleo familiare e acquisiscono le necessarie informazioni per valutarlo.
- **3.** La valutazione generale della situazione del soggetto viene effettuata dall'èquipe territoriale dell'Ufficio della Cittadinanza.
- **4.** Laddove si renda necessario un intervento di tipo economico, deve essere inoltrata richiesta motivata al Responsabile del servizio, il quale provvede con propri atti ai relativi adempimenti.

ART. 13 – DOCUMENTAZIONE

1. I soggetti che inoltrano istanza per ottenere contributi economici di carattere socio-assistenziale dovranno allegare alla richiesta di intervento la documentazione probante lo stato di necessità, nonché qualunque altro documento venga richiesto per il perfezionamento della pratica. La documentazione prodotta viene conservata presso gli archivi del servizio sociale.

ART. 14 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, anche a campione, avvalendosi anche dell'ausilio degli uffici competenti quali ad esempio l'ufficio ICI, l'ufficio Anagrafe, l'ufficio Urbanistica, la Motorizzazione, il Ministero delle Finanze, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate e raccolte nel corso dell'istruttoria, ai fini dell'accoglimento della domanda, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

E' garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003). Gli atti e i documenti raccolti nel corso dell'istruttoria restano nel fascicolo relativo all'interessato, che viene depositato negli schedari, presso l'Ufficio della Cittadinanza ove operano gli assistenti sociali titolari del caso.

ART. 15 – DEROGHE

- **1.** Contributi straordinari possono essere concessi a persone o nuclei familiari che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 5, si trovino in una delle seguenti situazioni di bisogno:
- a) cittadini residenti, i quali nel corso dell'anno per motivi indipendenti dalla loro volontà perdano la loro fonte di reddito, come ad esempio in caso di licenziamento;
- b) cittadini residenti che necessitino di cure mediche e/o farmacologiche costose e prolungate, diete particolari, apparecchi ortopedici e simili, non garantiti dal S.S.N.;
- c) cittadini residenti che devono sostenere ingenti spese inerenti a necessità vitali, cui non possono far fronte con i propri redditi, per interventi straordinari ed indifferibili relativi a manutenzione

dell'alloggio di residenza, riscaldamento e simili;

- d) minori residenti, i quali per effetto di provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni vengano affidati alla responsabilità dei servizi sociali, pur continuando a convivere nel nucleo familiare di origine.
- 2. Nei casi di cui al comma precedente il responsabile del servizio, sentito il Sindaco o l'assessore delegato, adotta apposito atto sulla base di una dettagliata relazione dell'assistente sociale nella quale si evidenzino i motivi del bisogno ed i modi ritenuti opportuni per porvi rimedio.

ART. 16 - ALBO DEI SOGGETTI DESTINATARI

- **1.** Il Responsabile dell'Area Socio-Educativa, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7.4.2000 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti beneficiari in cui sia indicato per ognuno di essi:
- a) Generalità complete per le persone fisiche, ovvero denominazione ed indirizzo della sede sociale per enti, associazioni, comitati ed aziende;
- b) Finalità della concessione e modalità dell'erogazione.
- **2.** Ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza, ulteriori dati personali, quali ad esempio l'indirizzo della persona fisica, il codice fiscale, l'importo concesso, sono da ritenersi eccedenti rispetto alle finalità perseguite dalla normativa citata al comma 1.

ART. 17 - ABROGAZIONI

1. E' abrogato il "Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici di carattere socio-assistenziale", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 15/5/1992, e successive modificazioni.